

Corpo Polizia Locale  
u. o. Demanio Marittimo  
**Ordinanza n. 69 del 28.06.2016**

*“Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”*

**IL DIRIGENTE AREA LL.PP. E URBANISTICA  
E IL DIRIGENTE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**

**Vista** l’Ordinanza 3 marzo 2009 Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali *Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.* e in particolare l’art.1 comma 3 lettera a.”*utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt.1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni*”; lettera b.” *portare con se una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti* “.

**Premesso** che in data 24 giugno 2014, è stata pubblicata sul B.U.R. della Regione Veneto la Legge Regionale n. 17 del 19 giugno 2014, con cui la Regione ha modificato la propria Legge n. 60 del 28 dicembre 1993, avente come oggetto: *Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo*, inserendo l’art. 18 bis “accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia”;

**Preso atto** che il legislatore regionale ha inteso, fra le altre cose, introdurre la possibilità di accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, ivi comprese le spiagge, per gli animali da compagnia;

**Dato atto** che il Comune di Jesolo, già con proprio Regolamento di tutela degli animali, ha consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, agli animali d’affezione e per quanto riguarda l’accesso di cani e animali d’affezione in arenile demaniale nel periodo invernale dal primo ottobre al trenta aprile di ogni anno;

**Vista** la Legge Regionale 23 febbraio 2016, n. 7 *Legge di stabilità regionale 2016 Art. 5 - Modifiche all’articolo 18 bis della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo*;

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 bis della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, sono inseriti i seguenti:  
*“1 bis. I comuni individuano entro il 30 marzo di ciascun anno le spiagge in cui è vietato l’accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo comunque per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l’accesso e la permanenza nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e secondo le norme della presente legge. Analogamente, i concessionari o i gestori delle spiagge comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune competente per territorio le misure limitative all’accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge, assunte in conformità alla disciplina regolamentare comunale, nel rispetto dei principi di contenimento dei diversi interessi coinvolti.*

*I ter. Ai fini di un’ampia e articolata informazione ai turisti italiani e stranieri dei servizi di ospitalità degli animali da compagnia nelle spiagge, la Giunta regionale in accordo con i comuni costieri realizza iniziative di comunicazione e di informazione anche sotto il profilo igienico-sanitario.”*

**Considerato** che successivamente la Giunta Regionale ha adottato la deliberazione n.500 del 19 aprile 2016 *Linee Guida ai Comuni costieri per l’attuazione della disciplina prevista dall’art. 18 bis della Legge regionale 28 dicembre 1993, n.60 Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo come modificata dall’art. 5 della legge regionale 23 febbraio 2016 n. 7 Legge di stabilità regionale 2016 (allegato A) pubblicata sul BUR n.37 del 22.04.2016.*

**Vista** la Delibera di Giunta comunale n. 122 del 24 maggio 2016 ad oggetto: *Linee guida per i Comuni del litorale veneto per l’accesso in arenile demaniale marittimo di cani accompagnati e altri animali d’affezione ai sensi della dgr. 500 del 19.04.2016. Recepimento e adozione.*

**Vista** l'Ordinanza sulle attività balneari n. 31 del 20.04.2016, nella quale si individua la stagione balneare nel periodo ricompreso tra il primo maggio al trenta settembre di ogni anno;

**Vista** l'Ordinanza per la "*Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*" n. 63 del 01.06.2016 dove sono state individuate quattro aree di cui due attrezzate e due libere per l'accesso e la permanenza in arenile demaniale degli animali d'affezione;

**Vista** la Delibera di Giunta comunale n. 156 del 21 giugno 2016 ad oggetto: *Linee guida per i Comuni del litorale veneto per l'accesso in arenile demaniale marittimo di cani accompagnati e altri animali d'affezione ai sensi della dgr. 500 del 19.04.2016. Modifica delle aree dedicate* con la quale vengono modificate le aree individuate precedentemente da quattro a tre ovvero due aree di spiaggia libera e un'area di spiaggia attrezzata con specchio acqueo sorvegliato per la balneazione dei cani ad uso pubblico, da dedicare all'accesso ed alla permanenza dei cani in spiaggia, come di seguito identificate.

**Ravvisata** la necessità di riportare quanto contenuto nella delibera sopracitata in un documento grafico contenente le aree individuate consultabile on line per la massima diffusione delle informazioni per il turista e di facile interpretazione con il supporto di una planimetria allegata al presente atto con un quadro di unione completo delle tre aree individuate per la stagione estiva 2016.

**Vista** la vigente ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo;

**Constatato** il divieto previsto dall'art. 36, p. 3 del Regolamento dell'uso del Demanio Marittimo, di condurre sulla spiaggia e fare il bagno cani e altri animali ad eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli;

**Ritenuto** necessario adeguare le vigenti disposizioni comunali alla normativa sopravvenuta, tenendo conto anche della necessità di tutelare le aree di particolare pregio ambientale e di fornire indicazioni ai concessionari per l'uso delle zone demaniali loro affidate, in attesa di modificare i Regolamenti Comunali in materia;

**Visto** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e succ. modifiche;

**Vista** la L. n. 59/1997 e il D. Lgs. 112/1998, con i quali le funzioni relative al demanio marittimo sono state conferite alla Regioni ed agli enti locali, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

**Visto** il Regolamento dell'Uso del Demanio Marittimo, approvato con delibera di C.C. del 30/03/2015 n. 49;

**Visto** il Regolamento Comunale di tutela degli animali, approvato con delibera di C.C. n. 50 del 10/04/2007;

**Visto** il Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 07.06.2011 *Determinazione importo sanzioni a regolamenti comunali*.

**Visto** il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni e disposizioni dei regolamenti comunali.

**Visto** il parere espresso dall'Azienda Ulss n. 10 *Veneto Orientale* di San Donà di Piave (VE) Dipartimento di Prevenzione, Unità Operative dei Servizi Veterinari con nota pervenuta al protocollo comunale n. 46692 del 06/08/2010;

**Visto** il successivo parere dell'Azienda Ulss n. 10 *Veneto Orientale* di San Donà di Piave (VE) Dipartimento di Prevenzione, Unità Operative dei Servizi Veterinari pervenuto con nota prot. n. 44802 del 23/07/2015 nel quale - rispetto al precedente parere - si conferma la revoca dell'obbligatorietà della vaccinazione antirabbica per i cani residenti nella Regione del Veneto e in generale in Italia ma la persistenza di questo obbligo per i cani provenienti dall'estero;

**Vista** la legge n. 689/81 *Legge di depenalizzazione*;

**Visto** il D. Lgs n. 267/2000 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

## INFORMANO

Che questa Amministrazione ha individuato tre aree dedicate per l'accesso e permanenza in arenile demaniale marittimo di cani accompagnati che vengono indicate nelle tavole grafiche di cui all'allegato A configurate secondo la seguente descrizione:

Due aree non attrezzate e con accesso libero:

- 1) Località foce fiume Sile, settore n. 1 del Piano Particolareggiato dell'Arenile (P.P.A.), metri lineari 20,00 fronte mare lungo limite della scogliera posta sulla sponda sinistra della foce del fiume Sile, senza balneazione consentita, sul limitare dell'area di salvamento;
- 2) Località foce fiume Piave settore n.30 del Piano Particolareggiato dell'Arenile (P.P.A.), metri lineari 80,00 accesso al mare denominato Via Dragan Cigan limitare dell'area di salvamento verso est, senza balneazione consentita, sul limitare dell'area di salvamento.

Per i fruitori delle aree non attrezzate e con accesso libero valgono le seguenti prescrizioni:

I fruitori delle aree demaniali marittime libere devono avere con sé il libretto sanitario del cane in corso di validità. L'accesso in arenile demaniale di cani accompagnati e l'utilizzo di specchio acqueo ad uso pubblico dedicato è consentito solo ai cani identificati mediante microchip o tatuati. E' revocata l'obbligatorietà della vaccinazione antirabbica per i cani residenti su tutto il territorio nazionale italiano ma ne persiste l'obbligo per i cani provenienti dall'estero. A tutela della salute dei propri animali e degli altri utenti della spiaggia, persone e animali, è necessario che i cani siano stati sottoposti alla profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi, e parvovirosi), alla profilassi contro le principali malattie infettive (parassiti) ed è fatto divieto di portare in spiaggia cani affetti da patologie di natura cardiovascolare.

Per il benessere dell'animale i conduttori devono avere con sé adeguata riserva di acqua. Il cane deve essere condotto al guinzaglio di lunghezza minima di ml. 1,50 e deve essere munito di collare antipulci o di dispositivo antiparassitario equivalente.

Il conduttore del cane deve munirsi di una museruola rigida o morbida da utilizzare in caso di necessità.

I fruitori dell'area libera devono essere dotati di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni. Il conduttore del cane deve farsi carico di rimuovere tempestivamente eventuali deiezioni solide per poi depositarle nei contenitori preposti. Deve invece disperdere quelle liquide dilavandole con abbondante acqua di mare.

Nei limiti del possibile il conduttore del cane deve evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del cane pena l'allontanamento ad insindacabile giudizio delle autorità vigilanti preposte. L'accesso all'area è vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore.

E' consentita la balneazione nello specchio acqueo ad uso pubblico dedicato di cinque cani al massimo contemporaneamente in presenza del conduttore in acqua e al termine del bagno il cane deve essere riassicurato al guinzaglio.

I cani non devono mai essere lasciati incustoditi e/o liberi di vagare.

La responsabilità civile e penale per i danni causati a persone e/o cose dal cane è del proprietario del cane.

Un'area attrezzata ad uso pubblico.

- 1) al settore n. 18 del Piano Particolareggiato dell'Arenile P.P.A., all'accesso al mare Vittorio Veneto via Levantina, fronte mare di metri lineari 30,58 e metri lineari 30,00 per entrata in acqua allo specchio acqueo ad uso pubblico con servizio di salvataggio di ml. 30,00 per ml. 20,00 di profondità.

Per i fruitori delle aree attrezzate ad uso pubblico valgono le seguenti prescrizioni:

Le persone con animali da compagnia a seguito troveranno appositi cestini di rifiuti e il distributore di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni e un apposito servizio di doccia ad uso esclusivo degli animali forniti dal gestore di stabilimento balneare che cercherà nel limite del possibile di evitare il disturbo della quiete pubblica.

Gli animali da compagnia a seguito dei fruitori delle aree attrezzate saranno sottoposti al controllo del libretto sanitario in corso di validità da parte dal gestore dello stabilimento balneare.

A tutela della salute degli animali e gli altri utenti della spiaggia - persone e animali - è necessario che il gestore dello stabilimento balneare controlli i documenti che attestino la profilassi vaccinale periodica contro le principali

malattie infettive (cimurro, leptospirosi e parvovirosi e parassiti) ed è fatto divieto di portare in spiaggia cani affetti da patologie di natura cardiovascolare.

L'accesso in arenile demaniale di cani accompagnati e l'utilizzo di specchio acqueo ad uso pubblico dedicato è consentito solo ai cani identificati mediante microchip o tatuati. E' revocata l'obbligatorietà della vaccinazione antirabbica per i cani residenti su tutto il territorio nazionale italiano ma ne persiste l'obbligo per i cani provenienti dall'estero. Tale obbligo deve trovare adeguato riscontro informativo nella cartellonistica multilingue.

Le persone con animali da compagnia a seguito assicureranno il cane al guinzaglio con una lunghezza minima di ml. 1,50 e lo muniranno di collare antipulci o di dispositivo antiparassitario equivalente oltre che di una museruola rigida o morbida da utilizzare in caso di necessità. Il servizio prevede di trovare riparo all'ombra in qualunque momento ed accedere ad una propria ciotola d'acqua.

Le persone con animali da compagnia a seguito eviteranno nel limite del possibile latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del cane pena l'allontanamento ad insindacabile giudizio del gestore dello stabilimento balneare. L'accesso all'area è vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore.

Nello specchio acqueo autorizzato è consentita la balneazione di cinque cani al massimo contemporaneamente in presenza del conduttore in acqua e al termine del bagno il cane deve essere riassicurato al guinzaglio.

I cani non devono mai essere lasciati incustoditi e/o liberi di vagare.

La responsabilità civile e penale per i danni causati a persone e/o cose dal cane è del proprietario del cane.

Viene infine consentito il transito di cani accompagnati nel percorso pubblico sulla passeggiata pavimentata adiacente alla fascia adibita a servizi, a monte della aree in concessione.

## ORDINANO

Per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue:

- La premessa informativa è parte integrante della presente Ordinanza e in conformità alle Linee guida per i Comuni del litorale veneto per l'accesso in arenile demaniale marittimo di cani accompagnati e altri animali d'affezione di cui alla Dgr. n. 500 del 19.04.2016 all'interno delle aree demaniali marittime individuate come sopra descritto e nella tavola denominata allegato A.
- E' fatto obbligo a chi accede con i cani a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge così come definite al punto 1), l'uso del guinzaglio e la disponibilità della museruola in caso di necessità o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.
- Agli animali da compagnia è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
- Agli animali da compagnia è vietato l'accesso ai bagni e alle docce pubbliche, salvo che le stesse non siano appositamente realizzate per quell'uso.
- Agli animali da compagnia è vietato l'accesso in spiaggia per raggiungere la battigia, così come agli stessi animali è vietato transitare sulla battigia.
- E' fatto divieto di accedere alla spiaggia con gli animali da compagnia nonché di condurre gli animali al bagno negli specchi acquei non autorizzati. Agli animali da compagnia pertanto è consentito l'accesso in spiaggia unicamente per quei percorsi che conducono agli specchi acquei autorizzati.

Sono esclusi dai predetti obblighi/divieti i cani guida dei non vedenti, dei diversamente abili e i cani condotti da personale specializzato e addetti al servizio di salvataggio espressamente autorizzati dall'Ufficio Demanio Marittimo.

Restano salve ed applicabili tutte le norme Regolamentari vigenti, se non contrastanti con le nuove disposizioni della Legge Regionale.

Le violazioni alla presente Ordinanza, accertate in area demaniale marittima, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 1164 c. 2 del Codice della Navigazione introdotto dalla Legge 8 luglio 2003 n. 172, del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro, pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, € 200.00.

Le violazioni alla presente Ordinanza accertate in tutte le altre aree pubbliche del territorio comunale, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa determinata dalla Delibera della G.C. n. 152 del 07.06.2011, di € 200.00.

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito dei proventi si osservano le norme della Legge 689/81.

E' da considerarsi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente Ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna e in pari data sostituisce ed abroga l'ordinanza n. 63 del 01.06.2016 (precedente n. 71 del 29.05.2015).

Avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà proporre ricorso al T.A.R della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI RISPETTARE E FAR RISPETTARE LA PRESENTE ORDINANZA, CHE ENTRA IN VIGORE DALLA DATA DI EMANAZIONE.**

Dalla Residenza Municipale, lì 28 giugno 2016

**Visto : IL COMANDANTE P.L.  
Dott. Claudio Vanin**

**Il Dirigente  
Arch. Renato Segatto**

**Il Dirigente  
Dott.ssa Giulia Scarangella**

**Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

*Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Jesolo e sul sito internet: [www.comune.jesolo.it](http://www.comune.jesolo.it)*